



Come lavorare in Italia

Riconoscimento dei diplomi di insegnante dell'Alta Scuola Pedagogica (Dipartimento formazione e apprendimento) della SUPSI

Data:

gennaio 2012

I. Aspetti generali

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) concluso il 21 giugno 1999 tra la Svizzera e l'UE è entrato in vigore il 1° giugno 2002. Esso prevede l'introduzione graduale, per i cittadini svizzeri, delle stesse regole che disciplinano la libera circolazione delle persone in vigore nell'UE. L'Accordo stabilisce inoltre i principali diritti e doveri delle libere professioni regolamentate, per l'esercizio delle quali è richiesto un diploma.

In virtù del principio della non discriminazione, l'ALC prevede espressamente:

- il divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità;
- il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di occupazione e di lavoro;
- il diritto alla mobilità professionale.

Ai cittadini svizzeri e ai cittadini dell'UE viene riconosciuto il diritto di scegliere liberamente il luogo di lavoro e di dimora sul territorio degli altri Stati parti all'Accordo. A tal fine, devono possedere un contratto di lavoro valido o esercitare un'attività indipendente o, qualora non esercitino un'attività remunerata, disporre di mezzi finanziari sufficienti e di un'assicurazione malattia. La libera circolazione delle persone è al contempo facilitata da un sistema di riconoscimento reciproco dei diplomi e da un coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

L'esercizio di una libera professione sul territorio di uno Stato membro dell'UE è soggetto a formalità diverse a seconda della durata dell'attività:

- **Diritto di prestazione di servizi (fino a 90 giorni):** l'articolo 5 ALC dispone il diritto di un prestatore di servizi (indipendente, impresa, lavoratore distaccato) di fornire sul territorio di uno Stato membro dell'UE una prestazione non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Questo diritto non comprende la prestazione di servizi transfrontaliera: il prestatore deve recarsi nello Stato ove avviene la prestazione.
- **Diritto di stabilimento (superiore ai 90 giorni):** secondo l'articolo 12 dell'allegato I ALC il cittadino di una parte contraente che desidera stabilirsi nel territorio di un'altra parte contraente

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT
Frédéric Berthoud
Effingerstrasse 27, 3003 Berna
Tel. +41 31 325 58 66, Fax +41 31 324 92 47
frederic.berthoud@bft.admin.ch
www.ufft.admin.ch

per esercitarvi un'attività indipendente riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.

II. Direttiva 2005/36/CE

L'allegato III ALC è stato adeguato mediante il decreto n. 2/2011 del 30 settembre 2011 del Comitato misto Svizzera-UE. La direttiva 2005/36/CE (fatta eccezione del titolo II), che disciplina le relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE, è quindi applicabile dal 1° novembre 2011. Il decreto n. 2/2011 del Comitato misto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 277 del 22 ottobre 2011, pag. 20).

III. Regolamentazione italiana

In Italia la professione di insegnante è regolamentata. Gli insegnanti ticinesi che desiderino insegnare in Italia sono quindi tenuti a provvedere al riconoscimento del proprio diploma prima di accedere al mercato del lavoro italiano.

Va precisato inoltre che soltanto gli insegnanti in possesso di tutte le qualifiche per esercitare la professione in Ticino possono ottenere un riconoscimento del diploma. È quindi indispensabile possedere l'abilitazione cantonale all'insegnamento (rilasciata direttamente insieme al diploma di master d'insegnante) o soddisfare tutte le condizioni per il rilascio del diploma di master. L'abilitazione all'insegnamento figura in ogni caso sull'attestazione rilasciata dalla CDPE (v. sotto al punto 4, « **Apposita attestazione da parte dell'autorità competente sul valore legale del titolo professionale** »).

In applicazione della direttiva 2005/36/CE, è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le seguenti professioni:

- docente di scuola dell'infanzia;
- docente di scuola primaria;
- docente di scuola secondaria di primo grado;
- docente di scuola secondaria superiore.

La categoria dipende dal livello d'insegnamento a cui corrisponde il diploma rilasciato dalla SUPSI.

IV. Procedura di riconoscimento in Italia

I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale al:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento dell'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Ufficio IX
Viale Trastevere 76/A
00153 ROMA

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

Documento	Provenienza
Documento di riconoscimento in corso di validità	In possesso dell'insegnante
Titolo di istruzione secondaria superiore	In possesso dell'insegnante
Titolo relativo a ciclo di studi post secondari	In possesso dell'insegnante
Titolo relativo a formazione professionale (ove previsto)	In possesso dell'insegnante

Apposita attestazione da parte dell'autorità competente sul valore legale del titolo professionale	CDPE - Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione - Haus der Kantone, Speichergasse 6 - Postfach 660, CH-3000 Bern 7 – http://www.cdip.ch/dyn/17347.php
Certificazione relativa alle materie sulle quali verte la formazione ricevuta (distintamente per ciascun segmento formativo: ciclo di studi post secondario e, se contemplata, ulteriore formazione, con particolare riferimento a quella didattico-pedagogica)	SUPSI
Certificazione relativa all'eventuale possesso di esperienza professionale (esclusa quella facente parte della formazione professionale, p. es.: tirocini)	Datore di lavoro
Documentazione relativa alla conoscenza della lingua italiana	Non richiesta alle persone italofone

V. Informazioni utili

In allegato: nota del MIUR con diverse informazioni concernenti la portata del riconoscimento.

Sito Internet : <http://www.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente>. Vi si trovano diverse informazioni pratiche.

VI. Consigli pratici

- **Assistenza:** in caso di difficoltà durante l'iter (ritardi nella decisione, risposta negativa, ecc.) le autorità svizzere offrono, nella misura del possibile, consulenza e assistenza ai propri cittadini. A tal fine si prega di contattare l'UFFT (indirizzo: Frederic.Berthoud@bbt.admin.ch) o la CDPE all'indirizzo di cui sopra.
- **Copia:** Non consegnare mai l'originale di un diploma o di un qualsivoglia altro documento importante. Normalmente sono sufficienti le fotocopie. Lo Stato ospitante può tuttavia richiedere la consegna di copie autenticate per i documenti più importanti (diplomi e documenti d'identità). L'autorità competente deve indicare dove e come devono essere autenticati i documenti.

VII. Link utili

Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE www.europa.admin.ch

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT): www.bbt.admin.ch/diploma

CDPE - Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione: <http://www.cdip.ch/dyn/17347.php>

Il testo dell'Accordo fra l'UE e la Svizzera sulla libera circolazione delle persone è consultabile sul sito dell'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE: www.europa.admin.ch

Sito della Commissione europea: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_fr.htm